

REGISTRI IN PILLOLE

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CURATORE FALLIMENTARE

Il comma 6, dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede - con efficacia 1 giugno 2010 - che, il **curatore** nominato con **sentenza di fallimento** o con **decreto del tribunale** (art. 27 L.F.), dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione (art. 29 L.F.), deve comunicare, **entro i successivi quindici giorni**, tramite "Comunicazione Unica", "i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

La **pratica di "comunicazione unica"** va predisposta come segue:

1) compilazione del **modello digitale S2 riquadro 20** - tipo atto/fatto 008 (oppure, per le imprese individuali, compilazione del mod. I2 riq. 31). Il codice atto da indicare è A15 (Procedure Concorsuali). Nel campo descrittivo del riquadro 20 (o del riq. 31) devono essere indicati i seguenti dati:

- la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede e il numero della procedura concorsuale;
- il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;
- la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accettazione dello stato passivo;

2) Int. P per le informazioni relative al curatore

In relazione ai forti collegamenti con le disposizioni tributarie evidenziate nella relazione accompagnatoria al decreto, va aggiunta la modulistica IVA o l'intercalare IVA tramite la modulistica FEDRA, per la comunicazione del nominativo del curatore fallimentare; la mancanza della modulistica IVA non determinerà, comunque, la sospensione della pratica da parte del registro Imprese

Costi: bollo esente, diritti di segreteria € 10,00.

COMUNICAZIONE UNICA: MODULISTICA STARWEB

Dal 1° dicembre 2010, a seguito della dismissione del software per la "compilazione semplificata di ComUnica", tutte le pratiche delle imprese individuali relative al registro delle imprese e all'albo artigiani, **dovranno essere presentate esclusivamente tramite uno dei seguenti applicativi:**

1. **ComUnica STARweb**. Per accedere a STARweb è necessario collegarsi alla pagina <http://starweb.infocamere.it> con le consuete credenziali di Telemaco (user e password)
2. **ComUnica Fedra** che utilizza la modulistica Fedraplus o altri programmi in distribuzione che rispettino le specifiche ministeriali.

La modalità più semplice per predisporre e spedire le pratiche di Comunicazione Unica, anche artigiane, è **ComunicaStarweb**: un **servizio online** che non richiede alcuna installazione di software.

Solo per alcune pratiche, come le costituzioni societarie e gli atti legali, oppure in mancanza di una connessione permanente a Internet, è necessario utilizzare **ComunicaFedra**, scaricando l'apposito software sul proprio personal computer. Per l'invio della pratica, comunque, è necessario collegarsi a Internet.

Dal **3 dicembre 2010** sono disponibili le nuove versioni di **StarWeb 3.3.14** e di **ComUnica 1.2.19**, che consentono una migliore ed uniforme gestione degli adempimenti INPS ed INAIL per le pratiche di Comunicazione Unica.

E' stata inoltre aggiornata la "Guida a STARweb" (versione 1.14 del 30 novembre 2010) che accompagna l'utente nello utilizzo di STARWeb per tutte le operazioni connesse all'apertura di un'impresa, alla modifica dei suoi dati e alla sua chiusura.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito www.registroimprese.it

REGISTRI IN PILLOLE

<u>ISCRIZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI EX. ART. 182 BIS L.F.</u>	<u>ADEMPIMENTI FINE ANNO ISTANZA DI CANCELLAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE</u>
<p>L'art. 48 c. 2 della legge 122/2010 ha modificato l'art. 182 bis della cd. legge fallimentare (in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti) aggiungendo, dopo il quinto comma, la seguente disposizione: <i>"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (...) può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'art. 161 primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore (...)</i></p> <p><i>L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione".</i></p> <p>Di seguito vengono fornite le indicazioni per predisporre la pratica: SOGGETTO OBBLIGATO: amministratore/titolare MODELLI: mod. S2 compilato al riquadro 20 (oppure, per le imprese individuali, compilazione del mod. I2 riq. 31) con l'indicazione: "istanza al tribunale di sospensione delle azioni esecutive o cautelari ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F." CODICE ATTO: A15 ALLEGATI: copia ottica, dichiarata corrispondente all'originale, della richiesta di sospensione o divieto presentata presso la cancelleria del Tribunale (la copia ottica deve recare il timbro di ricezione della cancelleria o avere in allegato la ricevuta di deposito rilasciata dalla cancelleria). DIRITTI DI SEGRETERIA: € 90,00 per le società; € 18,00 per le imprese individuali; IMPOSTA DI BOLLO: € 65,00 (società di capitali); € 59,00 (società di persone); € 17,50 per le imprese individuali</p>	<p>Per le società di capitali l'istanza di deposito del bilancio finale di liquidazione può essere presentata unitamente all'istanza di cancellazione (come prevedono i paragrafi 8.11 e 15.11 delle Istruzioni Registro delle Imprese di Luglio 2010 disponibili sul sito) solo nel caso in cui la data del bilancio finale di liquidazione coincida con la data di approvazione del bilancio medesimo.</p> <p>Nel caso in cui le date siano differenti è necessario presentare due istanze separate. Qualora non vi si provveda l'ufficio addebita doppi importi sia per i diritti di segreteria che per l'imposta di bollo (come se fossero due istanze).</p> <p>Si fa presente inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nell'istanza di cancellazione delle società di capitali e delle società di persone, la "data atto" deve coincidere con la data di approvazione del bilancio finale di liquidazione o del piano di riparto;2) i documenti allegati alla pratica di deposito del bilancio finale di liquidazione e di cancellazione devono contenere la dichiarazione di conformità all'originale. <p>Per le società di capitali, si ricorda che l'art. 2484 c.c. stabilisce che gli "effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione nel registro delle imprese" del relativo adempimento. Di conseguenza il bilancio finale di liquidazione non può avere data anteriore.</p> <p>Per maggiori informazioni si invia a consultare la miniguide fedra pubblicate sul sito camerale sotto la voce "il registro imprese"</p> <p>DIRITTO ANNUALE Ai fini dell'esonero del diritto annuale 2011:</p> <ul style="list-style-type: none">- le imprese individuali dovranno cessare la propria attività con data non successiva al 31.12.2010 e presentare la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30.01.2011;- le società dovranno approvare il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31.12.2010 e presentare la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30.01.2011.